

ART. 88

LE RICOSTRUZIONI DELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATO IN DOTTRINA NELL'ESPERIENZA REPUBBLICANA *

Antonio Mastropaolo

SOMMARIO: Premessa. – 1. Il dibattito presso la Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato (dicembre 1945-giugno 1946). – 2. Lo scioglimento anticipato in Assemblea Costituente. – 2.1. Lo scioglimento nel dibattito sulla forma di Governo (3-5 settembre 1946). – 2.2. Lo scioglimento nel dibattito sul rapporto fiduciario (7-16 gennaio 1947). – 2.3. Lo scioglimento in Assemblea plenaria (22-24 ottobre 1947) – 3. La riflessione giuridica nell'esperienza repubblicana. – I) Titolarità del potere. – A. – Il potere di scioglimento anticipato è un potere presidenziale. L'atto di scioglimento è un atto propriamente presidenziale. – B. Il potere di scioglimento è un potere sostanzialmente governativo. L'atto di scioglimento è un atto propriamente governativo. – C. Il potere di scioglimento anticipato è un potere in alcuni casi presidenziale e in altri governativo. – D. Il potere di scioglimento anticipato è un potere diviso. L'atto di scioglimento è un atto duumvirale. – E. Il potere di scioglimento è un potere diviso. L'atto di scioglimento è un atto a partecipazione complessa. – II) Circostanze che legittimano l'esercizio del potere di scioglimento. – A. Insanabile contrasto tra Governo e Parlamento. – B. Impossibilità di formare una maggioranza. – C. Autoscioglimento. – D. Insanabile contrasto tra le due Camere. – E. Venir meno della corrispondenza tra eletti ed elettori. – F. Inerzia nell'attuazione della Costituzione. – G. Tentativo di «sovvertimento legale» della Costituzione. – III) Altri profili controversi.

Premessa

La disciplina dello scioglimento anticipato è contenuta nell'art. 88 della Costituzione:

“Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”.

* Questo studio costituisce una rielaborazione, ampliamento e aggiornamento di un precedente scritto dal titolo *Lo scioglimento anticipato (bibliografia ragionata)* nel sito www.dircost.unito.it nel 2007 e ribubblicato con il titolo *Il potere di scioglimento anticipato delle Camere (art. 88 Costituzione) – rassegna delle opinioni della dottrina*, 2009 sul sito www.astridonline.it.

L'art. 88 della Costituzione prevede lo scioglimento delle Camere senza distinguere tra quello connesso alla normale scadenza delle camere e quello anticipato. Il primo è un atto dovuto. Il secondo riguarda un momento di crisi del Parlamento nelle sue funzioni.

Nell'esperienza repubblicana si sono verificate diverse situazioni in cui il Presidente della Repubblica ha provveduto allo scioglimento anticipato delle Camere.

Negli anni 1953, 1958, 1963 si sono disposti scioglimenti "tecnici" finalizzati a far svolgere contemporaneamente le elezioni delle due camere per le quali era inizialmente prevista una durata differente.

Gli scioglimenti anticipati degli anni successivi sono stati i seguenti:

- quinta legislatura – 1968-1972 – 4 anni (Giovanni Leone);
- sesta legislatura – 1972-1976 – 4 anni (Giovanni Leone);
- settima legislatura – 1976-1979 – 3 anni (Alessandro Pertini);
- ottava legislatura – 1979-1983 – 4 anni (Alessandro Pertini);
- nona legislatura – 1983-1987 – 4 anni (Francesco Cossiga);
- decima legislatura – 1987-1992 – 4 anni e 10 mesi (Francesco Cossiga);
- undicesima legislatura – 1992-1994 – 2 anni (Oscar Luigi Scalfaro);
- dodicesima legislatura – 1994-1996 – 2 anni (Oscar Luigi Scalfaro);
- quindicesima legislatura – 2006-2008 – 2 anni (Giorgio Napolitano).

In merito all'esercizio del potere di scioglimento anticipato i punti controversi sono essenzialmente due:

- chi sia il titolare di tale potere;
- quali circostanze ne legittimino l'esercizio.

In dottrina è evidente la difficoltà di tenere distinti questi due profili, poiché si confondono e s'influenzano reciprocamente¹. Nel classificare le diverse posizioni dottrinarie si è scelto perciò di utilizzare categorie ampie e comprensive, che, nel loro carattere di idealtipi, tendono a rendere omogenee prospettive, pur sempre ricche di sfumature differenti, di cui nei casi più evidenti si è cercato di dare conto. Come punto di partenza della nostra ricognizione abbiamo individuato i dibattiti in sede Costituente. Le principali riflessioni dibattute già sollevano le questioni che saranno in seguito sollevate nella dottrina giuridica.

¹ L. Carlassare, L. *Art. 88*, cit., p. 11.

1. Il dibattito presso la Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato (dicembre 1945- giugno 1946)

Verso la fine del 1945 fu istituita la commissione Forti presso il Ministero per la Costituente, incaricata di fornire ai costituenti idee e documentazione per la stesura della Costituzione. Ricordiamo qui i principali interventi in materia di scioglimento anticipato nella prima commissione “Problemi costituzionali”:

- Costantino Mortati (1891-1985), al momento di discutere le questioni riguardanti la forma di Governo, afferma la necessità di sciogliere allo scopo di interpellare il corpo elettorale in caso di conflitto tra Governo e Parlamento. Il potere corrispettivo spetta al Capo dello Stato, il quale deve essere vincolato da un voto di sfiducia del Parlamento in modo che siano chiare le ragioni del dissenso. Al fine di evitare che egli sia investito di una responsabilità che non appartiene all’organo, la soluzione è la controfirma del Governo sfiduciato².
- Rodolfo Ambrosino criticando i rischi di un’autonoma decisione da parte del Presidente della Repubblica propone che, in caso di contrasto tra Governo e Parlamento, si tenga un *referendum* il cui esito sfavorevole determinerebbe lo scioglimento automatico dell’Assemblea³.
- Vincenzo Gueli (1914-1969) rileva che, nella situazione di un contrasto tra Assemblea e corpo elettorale, il Presidente della Repubblica dovrebbe esercitare questo “potere eccezionalissimo” allo scopo di ristabilire la corrispondenza tra i due. Al Governo spetterebbe il solo compito di sanzionare formalmente la decisione autonoma presa dal Capo dello Stato. In ogni caso, allo scopo di evitare scelte di tipo arbitrario, occorre precisare le fattispecie tipiche⁴.
- Massimo Severo Giannini (1915-2000), al momento della discussione del tema della revisione costituzionale, immagina due diverse situazioni di scioglimento delle Camere: una prima ipotesi è quella di una proposta di revisione della Costituzione cui deve seguire lo scioglimento delle Camere per permettere al popolo di scegliere i loro rappresentanti sulla base del programma relativo alla modificazione costituzionale. Una seconda ipotesi è quella che si potrebbe avere in caso di una proposta di revisione proveniente dal corpo elettorale⁵.

2. Lo scioglimento anticipato in Assemblea Costituente

² G. D’Alessio, a cura di, *Alle origini della Costituzione italiana: i lavori preparatori della “Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato(1945-1946)”*, Il Mulino, Bologna, 1979, pp. 580 e ss.

³ *Ivi*, p. 581.

⁴ *Ivi*, p. 583.

⁵ *Ivi*, p. 99 e ss.

2.1. Lo scioglimento nel dibattito sulla forma di Governo (3-5 settembre 1946)

L'Assemblea Costituente è eletta il 2 giugno del 1946. All'inizio di settembre la Seconda sottocommissione affronta il problema della forma di Governo. Nella sua relazione introduttiva Costantino Mortati, accolta l'opzione parlamentare, pone il problema degli strumenti atti a garantire la stabilità del Governo in un contesto politico frammentato qual è quello italiano. La proposta che egli avanza è per una durata fissa del Governo di due anni. Solleva poi il problema dell'eventuale dissidio che possa sorgere tra Governo e Camere. La soluzione occorre sia rimessa al Capo dello Stato, che assume così un ruolo regolatore fondamentale. Il Presidente dovrà valutare la presenza di una delle cause di crisi tipizzate; dovrà quindi esigere il voto esplicito delle Camere sulle ragioni del dissenso; e sulla base di questo decidere se revocare il Ministero o sciogliere anticipatamente il Parlamento⁶.

Dopo la presentazione dell'ordine del giorno Perassi e avere individuato nel Presidente della Repubblica una figura fondamentale per garantire la stabilità del Governo sono avanzate alcune proposte in tema di scioglimento anticipato:

- Aldo Bozzi (1909-1987) afferma la necessità di attribuire al Capo dello Stato sia la nomina del Primo ministro sia lo scioglimento, in ragione del suo ruolo di supremo moderatore e potestà neutra⁷.
- Egidio Tosato (1902-1984) formula l'ipotesi che il Capo dello Stato proceda, in caso di sfiducia, alla nomina di Primo Ministro del primo firmatario della mozione di sfiducia o allo scioglimento anticipato⁸.
- Luigi Einaudi (1874-1961), nel sottolineare la vicinanza tra il sistema parlamentare inglese e il sistema presidenziale americano, afferma la necessità di riconoscere al Capo dello Stato il potere di sciogliere le Camere⁹.
- Gustavo Fabbri (1882-1962) immagina, come strumento di stabilizzazione, lo scioglimento anticipato delle Camere in caso di approvazione di una mozione di sfiducia¹⁰.

2.2. Lo scioglimento nel dibattito sul rapporto fiduciario (7-16 gennaio 1947)

Nel dibattito in seno alla Prima sezione della Seconda commissione Mortati ipotizza uno scioglimento anticipato nelle mani di un Governo messo in minoranza dal voto di sfiducia¹¹, anche se poi continua a

⁶ Assemblea Costituente, Seconda sottocommissione, Seduta 3 settembre 1946, p. 85.

⁷ *Ivi*, p. 115.

⁸ Seduta 5 settembre 1946, p. 122.

⁹ *Ivi*, p. 123.

¹⁰ *Ivi*, p. 124.

¹¹ Assemblea Costituente, Seconda sottocommissione, Prima sezione, Seduta 7 gennaio 1947, p. 49. In accordo

ritenere necessario un Governo la cui durata sia prefissata. In questo modo verrebbe meno la possibilità di un voto di sfiducia, ma resterebbe sempre possibile per il Governo chiedere lo scioglimento nel caso in cui il contrasto con il Parlamento divenga tale da compromettere la vita normale dello Stato¹².

L'11 gennaio si apre una vivace discussione sull'art. 14 del progetto: "Il Presidente della Repubblica può convocare le Camere, e, sentito il parere dei loro Presidenti, può scioglierle". Il problema intorno al quale ruota la discussione è quello concernente la limitazione della discrezionalità del Capo dello Stato nell'esercizio del potere di scioglimento.

- Umberto Nobile (1885-1978) ricorda che nella Costituzione francese, in caso di conflitti tra Governo e Parlamento, la decisione dello scioglimento spetta all'Assemblea, qualora a breve distanza si succedano due crisi ministeriali. Nella seduta pomeridiana del 13 propone un emendamento: "Se nel corso di un medesimo periodo di dieci mesi abbiano avuto luogo due crisi ministeriali in seguito a voto di sfiducia dell'Assemblea Nazionale o di una delle due Camere, queste potranno essere sciolte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri". Si tratta di un'ipotesi di autoscioglimento immaginata allo scopo di impedire un esercizio arbitrario del potere oltre che di una remora alle crisi ministeriali¹³.
- Oliviero Zuccarini (1883-1971) afferma la necessità di prevedere i casi in cui si possa procedere allo scioglimento anticipato. Tra questi casi non deve però rientrare il succedersi delle crisi ministeriali, poiché data la loro frequenza nella situazione italiana, si cadrebbe nell'esagerazione opposta di avere continui rivolgimenti ministeriali¹⁴.
- Tomaso Perassi (1886-1960) rileva che non si può parlare di arbitrio presidenziale poiché Il Presidente della Repubblica esercita i suoi poteri non con criteri personali, ma nel pubblico interesse. Inoltre ricorda che nel testo sono già previste due limitazioni: il parere dei Presidenti delle Camere e il concorso del Governo. Propone come ulteriore limite che le Camere non possano essere sciolte se non dopo due anni dalle elezioni¹⁵.
- Luigi Einaudi ritiene che secondo il progetto il Presidente della Repubblica può sciogliere solo su proposta del Presidente del Consiglio¹⁶.

con questa posizione la componente democristiana: Fuschini. Contrari i comunisti: La Rocca. Seduta 8 gennaio 1947, p. 52 e p. 54.

¹² Seduta 8 gennaio 1947, p. 54-55.

¹³ Seduta 13 gennaio 1947, p. 109.

¹⁴ *Ivi*, p. 109.

¹⁵ *Ivi*, p. 110.

¹⁶ *Ivi*, p. 111.

- Sia Luigi Einaudi sia Edgardo Lami Starnuti (1887-1968) rilevano la necessità di mantenere un'autonomia decisionale del Presidente della Repubblica nei casi di capovolgimento della situazione politica del paese, e cioè di conflitto tra Parlamento e Paese.
- Attilio Piccioni (1892-1976) ritiene che la soluzione più logica sia lasciare il potere di scioglimento al Presidente della Repubblica, sentito il parere obbligatorio, ma non vincolante dei Presidenti delle Camere, su iniziativa del Governo: introdurre formule rigide significherebbe cristallizzare situazioni che necessitano di elasticità¹⁷.
- Egidio Tosato afferma che la materia dello scioglimento non è disciplinabile, poiché non si possono prevedere tutti i casi in cui si renda necessario. Una situazione molto importante non prevista è quella in cui poco tempo dopo la convocazione delle Camere, sorga una questione fondamentale rispetto alla quale il Paese non ha avuto modo di esprimersi durante la campagna elettorale¹⁸.
- Costantino Mortati osserva che vi sono due modi di scioglimento che rispondono a due situazioni politiche: uno, di tipo inglese, voluto dal Governo di maggioranza il quale scioglie perché si sono presentate delle situazioni nuove; l'altro, di tipo costituzionale parlamentare, praticato dove non ci sono rappresentanze omogenee e che deriva dall'impossibilità del Governo di governare. Anch'egli ritiene che lo scioglimento non sia un atto personale del Presidente della Repubblica, perché deve avere la controfirma del Primo ministro.
- Paolo Rossi (1900-1985), in tema di revisione costituzionale, propone che l'approvazione di una modifica costituzionale determini la cessazione automatica della legislatura e l'approvazione senza emendamenti da parte delle nuove Camere¹⁹.

2.3. Lo scioglimento in Assemblea plenaria (22-24 ottobre 1947)

Il potere di scioglimento è discusso nuovamente nelle sedute dal 22 al 24 ottobre 1947 nel corso delle quali, in particolare l'ultimo giorno, furono presentati diversi emendamenti al testo della Commissione. Ripercorriamo qui brevemente le varie questioni sollevate:

- Lodovico Benvenuti (1899-1966) nella seduta del 22 ottobre rileva che il conflitto più probabile nella nuova forma di Governo è non tanto quello tra Governo e Assemblea, ma quello tra il binomio Governo-Assemblea e volontà popolare. In questa sede il Capo dello Stato deve potere intervenire indicando elezioni anticipate con decisione autonoma e indipendente dalla controfirma

¹⁷ *Ivi*, pp. 112-113.

¹⁸ *Ivi*, p. 114.

¹⁹ Seduta 15 gennaio 1947, pp. 132-133.

del Governo²⁰.

- Francesco Maria Dominedò (1903-1964) afferma la necessità di riconoscere al Presidente della Repubblica, in quanto custode e tutore della Costituzione, un “potere autonomo” o “potere esclusivo” di scioglimento, un potere irresponsabile, nei casi di conflitto tra Parlamento e coscienza del paese, senza necessità di controfirma da parte del “Primo ministro”. A questa indicazione accompagna la proposta di circoscrivere a determinate condizioni l’esercizio di questo potere “vera chiave di volta della nostra costruzione costituzionale” al fine di non alterare la struttura costituzionale scelta dall’Assemblea: il regime parlamentare²¹. Non manca peraltro di ipotizzare, nei giorni successivi, una forma di responsabilità presidenziale per quest’atto²².
- Antonio Costantini (1899-1969), rilevando il rischio di un abuso nell’esercizio del potere di scioglimento propone un emendamento che stabilisca come necessario il consenso dei Presidenti delle due Assemblee legislative²³.
- Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952), pur criticando l’esautorazione completa del Presidente della Repubblica, si oppone al riconoscimento di un potere autonomo di scioglimento sulla base della considerazione che si tratterebbe di un potere assoluto contrario allo spirito democratico dell’Assemblea Costituente²⁴.
- Edoardo Clerici (1898-1975), nel respingere anch’egli la proposta di Dominedò, ricorda il caso francese del Presidente Mac Mahon che, nel 1878, sciolse la Camera su richiesta del Presidente del Consiglio, il duca De Broglie. Innanzi all’esito delle elezioni, che vide confermati coloro che erano stati sciolti, si giunse così al noto dilemma di Léon Gambetta: sottomettersi o dimettersi. Mac Mahon scelse di dimettersi nonostante ciò non fosse previsto dalla Costituzione. Il riconoscimento di un potere di scioglimento irresponsabile del Presidente della Repubblica sarebbe anche in Italia fonte di disordini²⁵.
- Gli onorevoli Carpano Maglioli, Cosattini, Faralli, Vernocchi e Fedeli propongono un emendamento che vincoli l’esercizio del potere di scioglimento alla sola situazione in cui il Parlamento non possa correttamente funzionare, individuando le circostanze concrete che lo giustificano. Sulla base della loro proposta il potere non potrà essere esercitato prima di un anno dall’elezione delle Camere e solo nel caso in cui vi siano stati due mutamenti di Governo a seguito di sfiducia nello stesso semestre. Ciò allo scopo di sottrarlo all’opinione del Presidente della

²⁰ Assemblea Costituente, Seduta pomeridiana di mercoledì 22 ottobre 1947, pp. 1442-1443.

²¹ *Ivi*, pp. 1455-1456.

²² *Ivi*, p. 1544.

²³ *Ivi*, p. 1457.

²⁴ *Ivi*, pp. 1457-1460.

²⁵ *Ivi*, p. 1460.

Repubblica²⁶.

- Luigi Preti (1914-2009) sostiene che dello scioglimento non deve essere responsabile il “Primo Ministro”, giacché quest’atto, come la designazione del Presidente del Consiglio, costituisce una decisione del Presidente della Repubblica²⁷.
- Egidio Tosato afferma che il potere di scioglimento può essere esercitato in quanto vi sia un ministro che ne assuma la responsabilità²⁸. Il giorno successivo, nel replicare alle diverse proposte di emendamento, rileva che nella stesura del testo si è cercato di garantire lo scopo dell’istituto tra due opposte tendenze: quella che vuole subordinare lo scioglimento all’assenso di organi diversi dal Governo e quella che vuole riconoscere l’autonomia della decisione presa dal Presidente con il Governo nello scioglimento²⁹. Nel respingere i vincoli proposti da Carpano afferma che essi subordinerebbero sempre l’esercizio del potere alla volontà delle Camere³⁰.
- Renzo Laconi (1916-1967), nelle dichiarazioni di voto del gruppo, sottolinea, in considerazione della debole tradizione democratica italiana, la necessità di circoscrivere il potere di scioglimento al fine di impedire che il Presidente della Repubblica possa procedere a un piccolo colpo di stato legale sciogliendo le Camere e prorogando i suoi poteri sino a che non siano elette nuove Camere a lui più favorevoli³¹.
- Anche Paolo Rossi, nelle dichiarazioni di voto, rileva la necessità dell’istituto dello scioglimento anticipato in considerazione della lunghezza della legislatura prevista e del carattere mutevole dell’opinione pubblica italiana. Tale necessità è, a suo parere, postulata dall’istituto del referendum popolare previsto dalla Costituzione, data l’assurdità che una maggioranza sopravviva all’esito negativo di una massiccia consultazione referendaria. Inoltre Rossi accoglie l’interpretazione secondo cui si tratta non di un potere personale del Presidente, ma di un atto del Governo, circondato dalla garanzia del parere favorevole dei Presidenti delle Camere. Un potere che verrà esercitato dal Capo dello Stato con cautela poiché se l’esito delle elezioni gli darà torto, dovrà dimettersi³².
- Aldo Moro (1916-198) dichiara che il potere di scioglimento è uno strumento indispensabile per adeguare la rappresentanza popolare ai reali mutamenti dell’opinione pubblica³³.

²⁶ Assemblea Costituente, Seduta antimeridiana di giovedì 23 ottobre 1947, pp. 1470-1471.

²⁷ Seduta pomeridiana di giovedì 23 ottobre 1947, p. 1496.

²⁸ *Ivi*, p. 1495.

²⁹ Seduta pomeridiana di venerdì 24 ottobre 1947, p. 1542.

³⁰ *Ivi*, p. 1543.

³¹ *Ivi*, p. 1545.

³² *Ivi*, pp. 1545-1546.

³³ *Ivi*, p. 1546.

-

Come emerge dagli interventi riportati sinteticamente, già in sede Costituente emersero gli aspetti controversi dell'esercizio di un simile potere: si scelse perciò di lasciare la più ampia elasticità al suo uso utilizzando una formulazione costituzionale aperta. Nel ripercorrere lo studio da parte della dottrina dell'istituto occorre, conseguentemente, ricordarsi che, soprattutto rispetto a questo istituto, l'indagine giuridica non deve essere mai dissociata dalla conoscenza della realtà politica³⁴.

3. La riflessione giuridica nell'esperienza repubblicana

1) Titolarità del potere

A. – Il potere di scioglimento anticipato è un potere presidenziale

L'atto di scioglimento è un atto propriamente presidenziale

Il potere di scioglimento si configura come un potere non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, presidenziale in considerazione di quanto previsto dalla Costituzione, che vieta di procedere allo scioglimento nell'ultimo semestre del mandato del Presidente e prevede che questi proceda alla consultazione dei Presidenti delle Camere in via preliminare. Tale previsione mostra l'intenzione del Costituente di assegnare un ruolo sostanziale al Presidente della Repubblica e non ad altri organi.

Essendo il potere di scioglimento un potere esclusivamente presidenziale la controfirma ha valore di semplice autenticazione e di riscontro della regolarità formale dell'atto.

Con ciò nessun autore ha mai inteso in dottrina che tale potere sia conferito al Presidente perché questi possa realizzare una propria politica personale³⁵.

Barile, P., *I poteri del Presidente della repubblica*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1958, a. VIII, fasc. 2, pp. 332 e ss.;

Barile, P., *Intervento al dibattito su La crisi di Governo nel sistema costituzionale italiano*, in «Rass. Parlam.», 1960, p. 836;

Baschieri, G., Bianchi D'Espinosa, L., Giannattasio, C., *La Costituzione italiana*, Noccioli, 1949, pp.

³⁴ G. Guarino, *Lo scioglimento delle assemblee parlamentari*, Jovene, Napoli, 1948, p. 276; L. Carlassare, *Il Presidente della Repubblica (art. 88-91)*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Zanichelli, Bologna, 1983, p. 2; S. Bartole, *Scioglimento delle camere*, in *Enc. Dir.*, agg. III, Giuffrè, Milano, 1999, p. 936; R. Viriglio, *L'esercizio del potere di scioglimento del Parlamento negli anni 1994-1999*, in «Diritto pubblico», 2000, p. 222.

³⁵ Nelle recenti proposte di riforma costituzionale si è affermata la necessità di collocare in un unico soggetto monocratico il potere di scioglimento anticipato. Cfr. L. Carlassare, *Lo scioglimento anticipato secondo i riformatori*, in «Costituzionalismo.it», 23 luglio 2012.

264 e ss.;

Biscaretti di Ruffia, P., *Le attribuzioni del Presidente della Repubblica*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1963, a. XIII, fasc. 2, pp. 285 e ss.;

Bobbio, N., Pierandrei, F., *Introduzione alla Costituzione*, Laterza, Bari, 1963, p. 119;

Bozzi, A., *Nomina, fiducia e dimissioni del Governo*, in «Rass. Dir. pubbl», 1960, p. 895;

Carbone, C., *La supplenza della Presidenza della Repubblica*, in «Riv. trim. dir. pubbl.», 1963, p. 64;

Cheli, E., *Atto politico e funzione di indirizzo politico*, Giuffrè, Torino, 1961;

Cheli, E., *Tendenze evolutive nel ruolo e nei poteri del Capo dello Stato*, in «Quaderni costituzionali», a. V, n. 1, aprile 1985, pp. 29-45;

Cheli, E., *Art. 89*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Zanichelli, Bologna, 1983;

Ciaurro, G. F., *Gli istituti della democrazia*, Giuffrè, Milano, 1973, pp. 202 e ss.;

Ciaurro G.F., *I poteri sostanziali del Presidente della Repubblica*, in «Responsabilità e dialogo», 1972, n. 1, p. 20-26

Ciaurro, G. F., *Scioglimento delle Assemblee parlamentari*, in *Enc. Giur.*, XXVIII, Roma, 1991, p. 4-6 (l'A. in ogni caso riconosce ampio rilievo al consenso dei partiti);

Conci, F., *La crisi del gabinetto*, in «la Caloria giudiziaria», 1959, p. 28;

Cosentino F., *Il semestre bianco del Capo dello Stato*, in «Rassegna parlamentare», 3, n. 11-12, 1961, p. 1376-1387;

Costanzo, P., *La gestione della crisi e lo scioglimento anticipato delle camere*, Relazione tenuta al Convegno su “Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica” (Messina/Siracusa, 19 e 20 novembre 2010), in www.giurcost.org;

Crisafulli, V., *Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia*, in *Studi in onore di E. Crosa*, I, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 632 e ss.;

Cuocolo, F., *Principi di diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1996;

Cuocolo, F., *Il rinvio presidenziale nella formazione delle leggi*, Giuffrè, Milano, 1955, pagg. 123-133;

Cuocolo, F., *Imparzialità e tutela della Costituzione nell'esercizio dei poteri del Presidente della Repubblica*, in «Rassegna di diritto pubblico», 1959, pagg. 122 e ss. (l'A. riconosce un ampio potere al Governo all'atto della controfirma in considerazione del carattere indeterminato dei presupposti dello scioglimento e del conseguente controllo di legittimità);

Cuomo, G., *Unità e omogeneità nel Governo parlamentare*, Jovene, Napoli, 1957;

Cuomo, G., *I poteri del Presidente della Repubblica nella risoluzione delle crisi di Governo*, Jovene, Napoli, 1962;

De Fiore, C., *Brevi considerazioni sul potere di scioglimento*, in «Costituzionalismo.it», 1, 2006, p. 1;

De Fiore, C. *Sulla natura polivalente del potere di scioglimento delle Camere*, in «Riv. dir. cost.», 2007, p. 129-178;

Dominedò, F. M., *Saggio sul potere presidenziale*, in *Studi sulla Costituzione*, vol. III, a cura del «Comitato per la celebrazione del I° decennio della promulgazione della Costituzione», Milano, 1958, pp. 214-225;

Elia, L., *Il Presidente della Repubblica*, cit., p. 342 (nel senso del riconoscimento dell'ultima parola in merito in capo al Presidente della Repubblica);

Ferrara, G., *Presidente della Repubblica e scioglimento delle Assemblee parlamentari nell'emergenza costituzionale*, 1/3/2011, in «Costituzionalismo.it»;

Ferrari, G., *Intervento in Semestre bianco e semestre nero. A proposito del potere del Capo dello Stato di sciogliere il Parlamento*, in «Dem e dir.», 1961, pp. 433 e ss.;

Florida, G., *L'eccezione e la regola: lo scioglimento del 1994*, in «Corriere giuridico», 11, n. 1, 1994, pp. 261-266;

Galeotti, S., in P. Calandra, *Lo scioglimento delle Camere nel 1987*, in «Quaderni costituzionali», a XIII, n. 1, 1988, p. 77;

Galeotti, S., Pezzini, B., *Il Presidente della Repubblica italiana*, in *Dig. Pubbl.*, XI, Utet, Torino, 1996, pp. 417 e ss.;

Galizia, M., *Crisi di gabinetto* in *Enc. Dir.*, vol. XI, Giuffrè, Milano, 1962, pp. 389-390;

Galizia, M., *Lineamenti generali del rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo*, voll. 2, Giuffrè, Milano, 1962, pp. 244 e ss.;

Galizia, M., *Studi sui rapporti tra Parlamento e Governo*, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 237 e ss.;

Galizia, M., *Nomina e fiducia. Il Presidente della Repubblica e la formazione del Governo*, in «Nuova rassegna», 1954, pp. 1073 e ss.;

Grisolia, M. C., *Alla ricerca di un nuovo ruolo del Capo dello Stato nel sistema maggioritario*, 22/6/2009 in «Rivistaaic.it»;

Guarino, G., *Lo scioglimento anticipato del Senato*, in «Foro italiano», 1953, pp. 98 e ss.;

Guarino, G., *Il Presidente della Repubblica italiana*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1951, pp. 940, 956 e ss., 987. (Per l'A. c'è una proposta governativa che il Presidente può o meno accettare);

Guarino, G., *Viaggio all'estero e supplenza del Presidente della Repubblica*, in *Studi in onore di E. Crosa*, II, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 1035 e ss.;

Labriola, S., *Il Presidente della Repubblica*, Padova, Cedam, 1986, p. 146;

Labriola, S., *Lo scioglimento anticipato del 1994 e la crisi di Governo del 1998 (appunti sulla transizione)*, in *Scritti in onore di Antonino Pensovecchio Li Bassi*, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 647-662;

Labriola, S., *La controfirma del decreto presidenziale di scioglimento delle Camere e la*

responsabilità del Governo : appunti sulla legalità costituzionale, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, Vol. 2, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 441-466;

Lettieri, L. R., *La controfirma degli atti del Presidente della Repubblica*, La Scienza, Roma, 1951, p. 106;

Mangiameli, S., *La forma di Governo parlamentare (evoluzione e razionalizzazione): una comparazione tra Regno Unito, Germania e Italia*, in R. Di Leo, G. Pitruzzella, a cura di, *Modelli istituzionali e riforma della Costituzione*, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 206 e ss;

Maranini, G., *Le istituzioni costituzionali*, in *Aspetti di vita italiana contemporanea*, Cappelli, Bologna, 1957, pp. 36 e ss.;

Maranini, G., *Poteri e funzioni del Capo dello Stato*, in *Miti e realtà della democrazia*, Edizioni di comunità, 1958, p. 220;

Maranini, G., *Introduzione a M. Duverger, La repubblica tradita*, Edizioni di comunità, Milano, 1960;

Maranini, G., *Intervento al dibattito su Le crisi di Governo nel sistema costituzionale italiano*, in «Rass. Parl.», 1960, pp. 851 e ss.;

Maranini, G., *Intervento alla Tavola rotonda del 23 febbraio 1964*, in *I poteri del Presidente della Repubblica. Da Segni a Saragat*, a cura del Movimento Gaetano Salvemini, Quaderni del Savemini, Roma, 1971;

Marchi, T., *Il Capo dello Stato*, in P. Calamandrei, A. Levi, *Commentario sistematico della Costituzione italiana*, II, G. Barbera, Firenze, 1950, p. 108. (l'A. sostiene la funzione di riequilibrio del sistema svolta dal Presidente della Repubblica);

Mastroianni, G., *Sull'art. 89 della Costituzione*, in «Montecitorio», 1958, n. 11, pp. 1 e ss.;

Mohrhoff, F., *La dissolution des assemblées législatives dans les constitutions modernes*, C. Colombo, Roma, 1953, pp. 154 e ss.;

Mohrhoff, F., *Rapporti fra Parlamento e Governo nella Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano, 1953, pp. 21 e ss.;

Mohrhoff, F., *Presidente della Repubblica e Presidenti delle Camere legislative*, in «Montecitorio», 1955, n. 11-12, p. 5;

Olivetti, M., *Le dimissioni rientrate del Governo Prodi*, in «Giur. Cost.», 1997, a. XLII fasc. 5, pp. 3166 e ss.;

Paladin, L., *Presidente della Repubblica*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXV, Giuffrè, Milano, 1986, p. 204; (l'A. riconosce in ogni caso un ruolo di reale contrappeso alla controfirma ministeriale benché si tratti di un mero controllo di legittimità pp. 203 – 209);

Perrone Capano, G., *Intervento in Semestre bianco e semestre nero. A proposito del potere del Capo dello Stato di sciogliere il Parlamento*, in «Dem e dir.», 1961, pp. 428 e ss.;

Perrone Capano G, Ferrari G., *Semestre bianco semestre nero : a proposito del potere del Capo dello*

Stato di sciogliere il Parlamento, in «Democrazia e diritto», 1961, p. 428-434;

Pinto, F., *Scioglimento anticipato delle Camere e poteri del Presidente della Repubblica*, in «Politica del diritto», 1980, fasc. 2 (giugno), pp. 227-241;

Pizzorusso, A., *Perché Scalfaro può sciogliere le Camere*, *Micromega*, 1993, n. 5, pp. 82-88;

Predieri, A., *Intervento su La crisi di Governo nel sistema costituzionale italiano*, in «Rass. Parlam.», 1960, p. 869;

Rescigno, G. U., *Il Presidente della Repubblica e la crisi del sistema*, in A. Baldassarre, G. Scaccia, a cura di, *Il Presidente della Repubblica nell'evoluzione della forma di Governo*, Aracne, Roma, 2012, pp. 51-100;

Rossano, C., *Presidente della Repubblica*, in *Enc. Giur.*, Vol. XXIV, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1991, p. 10;

Ruini, M., *La controfirma ministeriale degli atti del Capo dello Stato*, in «Foro pad.», 1952, IV, p. 29;

Sailis, E., *Rapporto fiduciario fra Governo e camere nel regime parlamentare*, Cedam, Padova, 1953, p. 57;

Sica, V., *La controfirma*, Jovene, Napoli, 1953;

Sica, V., *L'attività politica nella Costituzione italiana*, in «Riv. trim. dir. pubbl.», 1957, p. 846;

Silvestri, G., *Il Presidente della Repubblica: dalla neutralità – garanzia al Governo della crisi*, in «Quaderni costituzionali», a. V, n. 1, aprile 1985, pp. 47-59;

Spadai, S., *Il Capo dello Stato*, Jandi Sapi editori, Roma, 1962;

Timiani, M., *Il potere di scioglimento nel sistema bipolare: considerazioni “sotto dettatura” della prassi*, in «Quad. cost.», 28, n. 2, 2008, p. 319-337;

Villone, M., *Lo scioglimento anticipato tra difesa della democrazia e “tradimenti”*, 16/02/2011, in «Costituzionalismo.it»;

Vitta, C., *Atti presidenziali e proposte ministeriali nella vigente Costituzione*, in «Riv. amm.», 1951, I, p. 301.

Viviani Schlein, M. P., *Irresponsabilità del Capo dello Stato e controfirma in Italia e Francia*, in «Riv. trim. dir. Pubbl.», 1982, pp. 130-136 e ss.;

Sui manuali, nelle varie edizioni:

Balladore Pallieri, G., *Diritto costituzionale* Giuffrè, Milano;

Barile, P., *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova;

Biscaretti di Ruffia, P., *Diritto costituzionale. Istituzioni di diritto pubblico*, Jovene, Napoli;

Cuocolo, F., *Istituzioni di diritto pubblico*, Giuffrè, Milano;

D'Eufemia, G., *Elementi di diritto costituzionale*, Jovene, Napoli;

Pergolesi, F. *Diritto costituzionale*, Cedam, Padova;

Pizzorusso, A., *Lezioni di diritto costituzionale*, Edizioni de Il foro italiano, Roma;
Pizzorusso, A., *Manuale di istituzioni di diritto pubblico*, Jovene, Napoli;
Rescigno, G. U., *Diritto pubblico*, Zanichelli, Bologna;
Spagna-Musso, E., *Diritto costituzionale* Cedam, Padova;
Tesauro, A., *Istituzioni di diritto pubblico*, Utet, Torino.

B. Il potere di scioglimento è un potere sostanzialmente governativo

L'atto di scioglimento è un atto propriamente governativo

Al di là della titolarità formale, il potere è sostanzialmente governativo, secondo la regola valida per tutti gli atti imputati al Presidente della Repubblica nei regimi parlamentari. Il potere di scioglimento è subordinato al consenso del Governo o alla sua iniziativa.

Amorth, A., *La Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano, 1948, p. 151;
Barbera, A., *Tendenze nello scioglimento delle Assemblee parlamentari*, in «Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari», Quaderno n. 7, Giappichelli, Torino, 1997;
Calderisi, P., *L'interpretazione del potere di scioglimento prima e dopo il 1953*, in S. Ceccanti, S. Vassallo, a cura di, *Come chiudere la transizione: cambiamento, apprendimento e adattamento nel sistema politico italiano*, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 89-104;
Carlassare, L., *Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica*, in «Associazione italiana dei costituzionalisti», Annuario 2001. Il Governo, Padova, 2002;
Cherchi, R., *Lo scioglimento delle Camere nella Costituzione italiana*, 10/10/2012, in «Costituzionalismo.it».
Frosini, T. E., *Il potere di scioglimento formalmente presidenziale e sostanzialmente governativo*, 17/2/2011 in «Federalismi.it»;
Fusaro, C., *Il potere di scioglimento e le più recenti proposte in tema di forma di Governo*, in «Nuovi studi politici», 34, n. 3-4, 2004, pp. 185-208;
Galeotti, S., *La posizione costituzionale del Presidente della Repubblica*, Ufficio editoriale dell'Università cattolica, Milano, 1949, pp. 12- 35;
Galeotti, S., *Il Presidente della Repubblica: struttura garantista e struttura governante*, in G. Silvestri (a cura di), *La figura e il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano*, Atti del convegno di Messina-Taormina del 25-27 ottobre 1984 Giuffrè, Milano, 1949.
Guarino, G. *Lo scioglimento del Parlamento nel progetto per la nuova Costituzione italiana*, in «Rass. dir. pubbl.», n. 3, 1947, pp. 162 e ss;
Guarino, G., *Lo scioglimento delle assemblee parlamentari*, Jovene, Napoli, 1948, pp. 255 e ss.;
Guarino, G., *Lo scioglimento del Parlamento nel progetto per la nuova Costituzione italiana*, in

«Rassegna di diritto pubblico», a. II fasc. 3, 1947, p. 166-167;

Sui manuali, nelle varie edizioni:

Crosa, E., *Diritto costituzionale*, Utet, Torino.

C. Il potere di scioglimento anticipato è un potere in alcuni casi presidenziale e in altri governativo

Lo scioglimento anticipato è un atto “a geometria variabile”. Nei momenti di ordinaria amministrazione lo scioglimento è di competenza governativa. Nelle situazioni di crisi del sistema viene attratto nella sfera di competenza del Presidente della Repubblica.

Baldassarre, A., *Il Presidente della Repubblica nell'evoluzione della forma di Governo*, 21/12/2010 in «Rivistaaic.it», p. 16 (Secondo l'A. lo scioglimento è deciso dal Presidente in caso di contrasto tra le forze politiche sull'opportunità stessa dello scioglimento);

Esposito, C., *Il Capo dello Stato parlamentare*, in *Studi in onore di E. Crosa*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1960, p. 783, nota 58;

Esposito, C., *Capo dello Stato*, in «Enc. Dir.», VI, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 237 e ss.;

Esposito, C., *Controfirma ministeriale*, in «Enc. Dir. », X, Giuffrè, Milano, 1962, pp. 294 e ss. (Secondo l'A. lo scioglimento di ordinaria amministrazione e lo scioglimento tecnico sono subordinati alla direttiva dei ministri);

Mazzoni Honorati, M., *Aspetti giuridici e prassi costituzionale dello scioglimento delle camere nell'ordinamento repubblicano italiano*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1978, fasc. 4, pp. 1340-1344. (l'A. sostiene che a seconda della situazione che ne legittima l'esercizio, il potere sostantivo di decisione si sposta da un organo all'altro e di conseguenza muta la natura dell'atto di scioglimento. E' atto composto in senso stretto nelle ipotesi di scioglimento per ragioni funzionali. In questi casi il potere spetta al Presidente: la controfirma deve essere data dal Governo anche se lo disapprova. E' atto complesso ineguale nelle ipotesi di scioglimento rientranti nella funzione di Governo. In questi casi l'esercizio del potere implica la collaborazione di Governo e Presidente);

Olivetti, M., *Lo scioglimento delle Camere del 2 febbraio 1992. Una «curiosità costituzionale» o un precedente imbarazzante?*, in «Giur. Cost. », 38, n. 1, 1993, pp. 599-619 e ss.

D. Il potere di scioglimento anticipato è un potere diviso

L'atto di scioglimento è un atto duumvirale

Per ragioni legate alla funzionalità dell'istituto e alla sua pericolosità in relazione alle condizioni strutturali del nostro sistema politico, questo potere si configura come un potere diviso.

Lo scioglimento anticipato è perciò un atto duumvirale che attesta la collaborazione, sostanzialmente

paritaria, tra il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio.

Secondo una parte della dottrina occorre distinguere i casi di impiego di questo potere rivolti al fine di ripristinare il normale equilibrio tra gli organi di decisione politica, secondo le esigenze del sistema, e quelli che tendono ad alterare l'equilibrio stesso, utilizzando l'istituto quale strumento di lotta sleale. E poiché le possibilità di sviamento sono configurabili rispetto a entrambi gli organi coinvolti, è nel condizionare la formazione dell'accordo fra i due che deve vedersi una maggiore salvaguardia contro l'abuso.

Balboni, E., *Il potere di scioglimento del Parlamento e l'uso congiunturale de la "Costituzione inglese"*, in *Scritti in memoria di Livio Paladin*, Vol. 1, Jovene, Napoli, 2004, pp. 101-116;

Baldassarre, A., *Il Capo dello Stato*, in Amato, G., Barbera, A., a cura di, *Manuale di diritto pubblico*, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 245;

Bartole, S., *Scioglimento delle camere*, in «Enc. Dir.», Giuffrè, Milano, 1999, pp. 936-947;

Caravita, B., *Il Presidente della Repubblica nell'evoluzione della forma di Governo: i poteri di nomina e di scioglimento delle Camere*, 29/11/2010 in «Federalismi.it», p. 14;

Carlassare, L., *Il Presidente della Repubblica (art. 88-91)*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Zanichelli, Bologna, 1983;

Carlassare, L., *Scioglimento delle Camere e responsabilità del Presidente*, in *La figura e il ruolo del Presidente della Repubblica*, Atti Convegno Messina Taormina, 1984, p. 191;

Carlassare, L., *Presidente della Repubblica, crisi di Governo e scioglimento delle Camere*, in M. Luciani, M. Volpi, a cura di, *Il Presidente della Repubblica*, Il Mulino, Bologna, 1997, pp. 123-153;

Chessa, O., *Il Presidente della Repubblica parlamentare. Un'interpretazione della forma di Governo italiana*, Jovene, Napoli, 2010, p. 185 e ss;

Chessa, O., *Il ruolo presidenziale e la distinzione tra funzioni di garanzia e funzioni di indirizzo politico*, in A. Ruggeri, a cura di, *Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica. Atti di un incontro di studio (Messina-Siracusa, 19 e 20 novembre 2010)*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 345 e ss;

Ciarlo, P. *Dimissioni del Governo versus scioglimento anticipato*, 19/2/2011 in «Costituzionalismo.it»;

Crisafulli, V., *Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia*, in *Studi per Crosa*, I, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 631, 633, 640-644;

Crosa, E., *Gli organi costituzionali e il Presidente della Repubblica nella Costituzione italiana*, in «Riv. trim. pubbl.», 1951, p. 105;

D'Albergo, S., *Lo scioglimento delle Camere*, in «ABC», 1957, n. 5, p. 6;

Di Giovine, A., *Dieci anni di Presidenza della Repubblica*, in M. Luciani, M. Volpi, a cura di, *Il*

Presidente della Repubblica, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 55;

Elia, L., *La continuità nel funzionamento degli organi costituzionali*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1958, p. 199 e ss.;

Elia, L., *Sull' "ordinaria amministrazione" degli organi costituzionali*, in «Arch. Giur. F. Serafini», 1958, p. 113;

Elia, L., *Lo scioglimento del Senato: poteri presidenziali e governativi ex art. 88 della Costituzione*, in «Giur. Cost.», 1958, pp 350 e ss.;

Elia, L., *Amministrazione ordinaria degli organi costituzionali*, in *Enc. dir.*, II, 1958, pp. 220 e ss.;

Elia, L., *Osservazioni sui poteri del Presidente della Repubblica e sul loro esercizio*, in «Giurisprudenza costituzionale», 5, 1960, p. 442-454;

Elia, L., *Governo (forme di)*, in *Enc. del dir.*, Giuffrè, Milano, p. 643, nota 38;

Elia, L., *L'evoluzione della forma di Governo*, Relazione al Convegno su «Lo Stato della Costituzione italiana e l'avvio della Costituzione europea», organizzato dall'Accademia nazionale dei Lincei e svolto a Roma il 14 e 15 luglio 2003;

Frosini, T. E., Petrillo, P. L., *Verso una interpretazione maggioritaria del potere di scioglimento delle Camere*, in «Diritto e società», n.2 2005, pp. 137-176;

Frosini, T. E., Petrillo P. L., *Sub art. 88*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, *Commentario alla Costituzione*, Torino, Utet, 2006, p. 1717;

Galeotti, S., *Il rinvio presidenziale di una legge*, in «Rassegna di diritto pubblico», 1950, I, pp. 48 e ss.

Leone, S., *Il potere di scioglimento anticipato delle Camere: teoria e prassi in un contesto istituzionale in trasformazione*, in «Quad. reg.», n. 1, 2011, pp. 177-209;

Martines, T., *Contributo a una teoria giuridica delle forze politiche*, Giuffrè, Milano, 1957, p. 262;

Martines, T. in P. Calandra, *Lo scioglimento delle Camere nel 1987. Intervista a Lorenza Carlassare, Serio Galeotti e Temistocle Martines*, in Quaderni costituzionali, 1988, a. VIII fasc. 1, p. 81;

Mortati, C. *Le forme di Governo*, Cedam, Padova, 1973, p. 147;

Onida, V., *L'ultimo Cossiga : recenti novità nella prassi della Presidenza della Repubblica*, in «Quad. cost.», 12, n. 2, 1992, pp. 165-190;

Paladin, L., *Presidente della Repubblica*, in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano, 1986, p. 203;

Pierandrei, F., *Scritti di diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1951, pp. 184 e ss.;

Preti, L., *Il Governo nella Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano, 1954, p. 89;

Reposo, A., *Semestre bianco e scioglimento anticipato*, in «Diritto e società», fasc. 4, 1971, pp. 801 e ss.;

Reposo, A., *Riflessioni in tema di "semestre bianco"*, in AA. VV., *Scritti in onore di Egidio Tosato*, vol. III, Milano, 1984, p. 410;

Sandulli, A. M., *Il Presidente della Repubblica e la funzione amministrativa*, Cedam, Padova, 1950, p.

156;

Valentini, A., *Gli atti del Presidente della Repubblica*, Giuffrè, Milano, 1965, 119-120;

Volpi, M., *Lo scioglimento anticipato del Parlamento e la classificazione dei regimi contemporanei*, Maggioli, Rimini, 1983, 114.

Sui manuali, nelle varie edizioni:

Cereti, C., *Diritto costituzionale italiano*, Utet, Torino;

Cereti, C., *Corso di diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino;

Lavagna, C., *Istituzioni di diritto pubblico*, UTET, Torino;

Martines, T., *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano;

Mortati, C., *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova;

Paladin, L., *Lezioni di diritto costituzionale*, Cleup e Cedam, Padova.

E. Il potere di scioglimento è un potere diviso

L'atto di scioglimento è un atto a partecipazione complessa

Si tratta di una precisazione, più ricca di riferimenti politologici, della tesi precedente. Lo scioglimento anticipato si configura come un atto a partecipazione complessa, frutto di una decisione del Presidente con la necessaria collaborazione di altri soggetti o organi costituzionali: non necessariamente il Governo. In questa ipotesi i due profili, della titolarità e delle condizioni legittimanti, tendono a confondersi.

La prassi ha confermato questa interpretazione, poiché la scelta dello scioglimento anticipato è sempre maturata tra le forze politiche, rispetto alle quali il Presidente quasi mai ha imposto la propria volontà contraria.

Armaroli, P., *L'ultima crisi della legislatura*, in «Quad. cost.», 1983, pp. 400-401;

Azzariti, G., *Il potere di scioglimento delle Camere come atto complesso*, 18/4/2011, in «Costituzionalismo.it»;

Baldassarre, A., Mezzanotte, C., *Gli uomini del Quirinale: da De Nicola a Pertini*, Laterza, 1985;

Baldassarre, A., Mezzanotte, C., *Il Presidente della Repubblica fra unità maggioritaria e unità nazionale*, in «Quaderni costituzionali», a. V, n. 1, aprile 1985, pp. 5-28;

Baldassarre, A., *Il Capo dello Stato*, in Amato, G., Barbera, A., a cura di, *Manuale di diritto pubblico*, Il Mulino, Bologna;

Barbera, A., *Tendenze nello scioglimento delle assemblee parlamentari*, in *Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari*, Quaderno, n. 7, Giappichelli, Torino, 1997, pp. 18-20;

Calandra, P., *Competenze formali e convenzioni politiche negli scioglimenti anticipati delle Camere*,

in «Quaderni costituzionali», a. VIII, n. 1, aprile 1988, pp. 7-65;

Carlassare, L., *Art. 88*, cit., pp. 60 – 72;

Carlassare, L., *Scioglimento delle Camere e responsabilità del Presidente*, cit., p. 171 e ss;

Ciaurro, G. F., *Scioglimento delle assemblee parlamentari*, in *Enc. giur.*, XXVIII, 1992, p. 5;

Costanzo, P., *Lo scioglimento della Assemblee Parlamentari. II*, cit., p. 277 e ss.;

Costanzo, P. *La gestione delle crisi di Governo e lo scioglimento anticipato delle Camere*, in A. Ruggeri, a cura di, *Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica, Atti di un incontro di studio (Messina-Siracusa, 19 e 20 novembre 2010)*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 116;

Elia, L., *Il Presidente della Repubblica*, cit., p. 342;

Ferrara, G., *Gli atti costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 202-204;

Martines, T., *Contributo a una teoria*, cit., pp. 261-262;

Onida, V., *Recenti sviluppi nella forma di Governo in Italia: prime osservazioni*, in «Quaderni costituzionali», 1981, fasc. 1 (aprile), pp. 7-31;

Paladin, L., *Presidente della Repubblica*, cit., pp 206-207;

Pinto, F., *Scioglimento anticipato delle Camere e poteri del Presidente della Repubblica*, cit., pp. 264 ss.

Valentino, N., *Il Presidente. Elezioni e poteri del Capo dello Stato*, Torino, Eri, 1973.

Volpi, M., *Lo scioglimento anticipato del Parlamento e la classificazione dei regimi politici contemporanei*, Maggiori, Rimini, 1983.

Sui manuali:

De Vergottini, G., *Diritto costituzionale*, Cedam, Padova.

II) Circostanze che legittimano l'esercizio del potere di scioglimento

Nelle intenzioni del Costituente, il Presidente ha come compito fondamentale di garantire per quanto possibile la costante armonia tra elettori ed eletti. Il potere di scioglimento restituisce rappresentatività ai rappresentanti.

Dominedò, F.M., *Saggio sul potere presidenziale*, in *Studi sulla Costituzione*, vol. III, a cura del «Comitato per la celebrazione del I° decennio della promulgazione della Costituzione», Milano, 1958, p. 214.

Questo punto è incontroverso in dottrina. La dottrina è altresì concorde nel ritenere che nessuna tipizzazione delle circostanze costituzionalmente idonee a legittimare l'esercizio del potere di

scioglimento possa essere esaustiva di tutte le situazioni che possono verificarsi.

Carlassare, L., *Art. 88*, cit., p. 11.

Sui manuali, nelle varie edizioni:

Barile, P., *Istituzioni di diritto pubblico*, cit.

Lasciando da parte gli «scioglimenti tecnici» o «per fine legislatura», intesi ad anticipare la data delle elezioni a prima dell'estate, le circostanze che giustificano lo scioglimento anticipato individuate dalla dottrina sono le seguenti:

A. Insanabile contrasto tra Governo e Parlamento

La prima ipotesi è quella dello scioglimento determinato dal contrasto tra Governo e Parlamento: si tratta dello scioglimento successivo al voto di sfiducia, richiesto dal Governo come alternativa alle dimissioni.

Sul punto è concorde tutta la dottrina. Si veda sui manuali, nelle varie edizioni:

Balladore Pallieri, G., *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano;

Biscaretti di Ruffia, P., *Diritto costituzionale: istituzioni di diritto pubblico*, Jovene, Napoli;

Martines, T., *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano;

Mortati, C., *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova;

Pizzorusso, A., *Lezioni di diritto costituzionale*, Edizioni de Il foro italiano, Roma;

Pizzorusso, A., *Manuale di istituzioni di diritto pubblico*, Jovene, Napoli.

Si veda anche:

Mazzoni Honorati, M., *Aspetti giuridici e prassi costituzionale dello scioglimento delle camere nell'ordinamento repubblicano italiano*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1978, fasc. 4, p. 1313, nota 20;

Mortati, C., *Le forme di Governo*, cit., p. 148.

In dottrina si distingue questo scioglimento anticipato – definito, con non felice gioco di parole, “successivo” – e lo scioglimento anticipato *tout court*. Il primo “succede” ad un evento certo e tipico: la previa approvazione di una mozione di sfiducia; il secondo segue a tutte le altre circostanze ritenute legittimanti. Lo scioglimento successivo non costituisce un obbligo per il Presidente della Repubblica.

Leone S., *Sugli automatismi in tema di scioglimento anticipato delle Camere*, in «Quaderni costituzionali», 28, n. 2, 2008, pp. 339-356.

Lo scioglimento successivo è utile a rafforzare la stabilità governativa ed è l'unico esente da pericoli, e quindi consentito.

Carlassare, L., *Art. 88*, p. 12 (L'A. precisa che sono però necessarie altre condizioni oltre alla approvazione di una mozione di sfiducia, come episodio isolato. Con il che si ricade nell'ipotesi di scioglimento che dipende dall'impossibilità di formare una maggioranza. Cfr. Carlassare, L., *Art. 88*, cit., pp. 13, 61-64).

Cherchi, R., *op. cit.*, p. 17 e ss.

B. Impossibilità di formare una maggioranza

Il contrasto tra Parlamento e Governo dipende da una situazione interna alle Camere che non sono in grado di esprimere un Governo sorretto da una maggioranza parlamentare.

Si tratta dell'unica condizione realmente legittimante lo scioglimento anticipato.

Bartole, S., *op. cit.*, p. 940;

Carlassare, L., in P. Calandra, *Lo scioglimento delle Camere nel 1987, Lo scioglimento delle Camere nel 1987. Intervista a Lorenza Carlassare, Serio Galeotti e Temistocle Martines*, in «Quaderni costituzionali», 1988, a. VIII fasc. 1, p. 73 e p. 92;

D'Onofrio, F., *Questioni costituzionali. Lo scioglimento delle Camere*, in «Studi cattolici», 1972, pp. 233 e ss;

Martines, T., in P. Calandra, *Lo scioglimento delle Camere nel 1987, Lo scioglimento delle Camere nel 1987. Intervista a Lorenza Carlassare, Serio Galeotti e Temistocle Martines*, in «Quaderni costituzionali», 1988, a. VIII fasc. 1, p. 73;

Reposo, A., *Semestre bianco e scioglimento delle camere*, in «Diritto e società», 1979, a. VII fasc. 4, pp. 795-835.

Contra Silvestri, G., *La funzione di equilibrio costituzionale del Presidente della Repubblica*, in «Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari Silvano Tosi». Quaderno n. 7, 1996, p. 62.

Secondo una parte della dottrina l'ipotesi dell'impossibilità di formare una maggioranza in grado di esprimere un Governo insieme alle circostanze del contrasto tra le due Camere sono da ricomprendersi nella situazioni che giustificano uno scioglimento "funzionale", volto a rimettere in moto il sistema

eliminando le situazioni che non ne consentono un corretto funzionamento.

Baldassarre, A., *Il Capo dello Stato*, cit. (L'A. aggiunge anche l'ipotesi di contrasto tra Camere e società);

Galizia, M., *Lineamenti generali del rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo*, cit., pp. 267 e ss.;

Paladin, P., *Il Presidente della Repubblica*, cit., p. 208;

Pinto, F., *Scioglimento anticipato delle Camere e poteri del Presidente della Repubblica*, cit., p. 246.

Lo scioglimento funzionale è l'unico sicuramente ammissibile nel nostro ordinamento.

Costanzo, P., *Lo scioglimento delle assemblee parlamentari*, Giuffrè, Milano, 1984-1988;

Guarino, G., *Lo scioglimento delle Assemblee...*, cit., pp. 278 e ss.

La dottrina è ampiamente concorde nel ritenere che lo scioglimento debba essere limitato alle ipotesi di «blocco del sistema» con riferimento alle situazioni in cui non si prospettano soluzioni di Governo alternative. Lo scioglimento anticipato delle Camere costituisce l'ultima *ratio*: solo quando non sia possibile uscire in altro modo dalla crisi è possibile farvi ricorso.

Bartole, S., *op. cit.*, p. 938-939;

Carlassare, L., *Art. 88*, cit., p. 92;

Ciaurro, G. F., *Disfunzioni delle Camere e potere di scioglimento*, cit., pp. 185 e ss.;

Paladin, L., *Il Presidente della Repubblica*, cit., p. 208;

Pinto, F., *Scioglimento anticipato delle Camere e poteri del Presidente della Repubblica*, cit., p. 247.

C. Autoscioglimento

Lo scioglimento anticipato può assumere i caratteri di un sostanziale autoscioglimento deciso dalle forze politiche rappresentate in Parlamento per uscire da una situazione di stallo.

Bassanini, F., *Lo scioglimento delle Camere e la formazione del Governo Andreotti*, in «Riv. trim. dir. Pubbl.», 1972, a. XXII fasc. 2, p. 955;

Carlassare, L., *Art. 88*, cit., p. 72 e 94;

Carlassare, L., *Scioglimento delle Camere e responsabilità del Presidente*, in AA. VV., *La figura e il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano (Atti del convegno di Messina-Taormina del 25-27 ottobre 1984)*, a cura di G. Silvestri, Giuffrè, Milano, 1985;

Elia, L., *Il Presidente della Repubblica*, in *Lo stato della Costituzione*, Il Saggiatore, Milano, 1998, pp.

342-343. (Secondo Elia quasi tutte le ipotesi di scioglimento nella storia repubblicana hanno avuto i caratteri dell'autoscioglimento);

Ferrara, G., *Gli atti costituzionali*, cit., p. 204;

Galliani, D., *Il Capo dello Stato e le leggi*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2011, p. 401;

Guarino, G., *Lo scioglimento delle assemblee parlamentari*, Jovene, Napoli, 1948, p. 39;

Pinto, F., *Scioglimento anticipato delle Camere e poteri del Presidente della Repubblica*, cit., pagg. 264-265;

Reposo, A., *Semestre bianco e scioglimento delle camere*, in «Diritto e società», 1979, fasc. 4, pp. 795-835;

Volpi, M., *Lo scioglimento anticipato del Parlamento e la classificazione dei regimi contemporanei*, Maggioli, Rimini, 1983.

Sui manuali, nelle varie edizioni:

Cuocolo, F., *Istituzioni di diritto pubblico*, Giuffrè, Milano;

Martines, T., *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano;

Pizzorusso, A., *Lezioni di diritto costituzionale*, Edizioni de Il foro italiano, Roma;

Pizzorusso, A., *Manuale di istituzioni di diritto pubblico*, Jovene, Napoli.

Contra Bartole, S., *op. cit.*, p. 940. (L'A. ritiene che questa circostanza sia datata e abbia risentito dell'usura del tempo);

Costanzo, P., *Lo scioglimento delle Assemblee parlamentari*, II, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 105 e ss.

La maggior parte della dottrina nega l'ammissibilità dello scioglimento nel solo interesse della maggioranza.

Carlassare, L., *Art. 88*, cit., p. 15;

Guarino, G., *Il Presidente della Repubblica italiana*, cit., pp. 950 e ss.

Contra Baldassarre, A., *Il Capo dello Stato*, cit.

D. Insanabile contrasto tra le due Camere

Il contrasto deve dar luogo a un blocco totale, una paralisi delle funzioni statali.

Mazzoni Honorati, M., *op. cit.*, p. 1318.

Ci si domanda se si possa sciogliere una sola Camera e, se sì, quale debba essere il criterio di scelta. Si può sciogliere la Camera meno rispondente all'opinione pubblica del momento.

Balladore Pallieri, C., *Diritto costituzionale*, cit.

Sono stati avanzati dubbi sulla legittimità dello scioglimento di una sola Camera dopo la legge costituzionale n. 2 del 1963 che ne avrebbe vanificato il senso.

Pinto, F., *Scioglimento anticipato delle Camere e poteri del Presidente della Repubblica*, cit., p. 250.

Per altri è ammissibile lo scioglimento di una Camera solo per ragioni interne alla Camera stessa, che ne impediscano il funzionamento.

Rescigno, G. U., *La responsabilità politica*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 1980, nn. 49-50, pp. 20 e ss.

Sparisci, S., *Scioglimento anticipato della Camera?*, in «Democrazia e diritto», 1981, pp. 244 e ss.;

Si tratta in ogni caso di un'ipotesi di scioglimento funzionale: volta a mettere in moto il sistema bloccato.

Secondo Carlassare si tratta di un'ipotesi assai improbabile, tenuto conto del fatto che le due Camere sono pochissimo differenziate.

Carlassare, L., *Art. 88*, cit, p. 68.

E. Venir meno della corrispondenza tra eletti ed elettori

Nell'ipotesi di crisi di rappresentatività dell'organo elettivo, e cioè nella corrispondenza fra Parlamento e corpo elettorale, il Capo dello Stato diviene l'interprete diretto del corpo elettorale e procede allo scioglimento delle Camere.

Ciò in particolare avviene quando vengano mutate le regole fondamentali incidenti sul rapporto di rappresentanza politica, ad esempio nel caso di mutamento della legge elettorale.

Baldassare, A. *Il Capo dello Stato*, cit. (scioglimento tecnico);

Floridia, *op. cit.*, p. 261 ss;

Guarino, *Lo scioglimento del Senato*, cit.

Sui manuali nelle varie edizioni:

Mortati, C., *op. cit.*

Il mutamento della situazione politica confermato dalle elezioni amministrative o da referendum costituisce valido motivo di scioglimento anticipato delle Camere.

Barile, P., *I poteri del Presidente*, cit.

Carlassare, L., *Art. 88*, cit;

Cuomo, G., *Unità e omogeneità nel Governo parlamentare*, Jovene, Napoli, 1957 pp. 100 e ss.;

De Fiores, C., *La travagliata fine dell'XI legislatura*, cit., p. 1504;

Galizia, M., *Studi sui rapporti tra Parlamento e Governo*, cit., p. 257 e ss.;

Lavagna, C., *Il sistema elettorale nella Costituzione italiana*, in «Riv. Trim. Dir. pubbl.», 1952,

Lucatello, G., *L'esercizio dei poteri del Capo dello Stato nel Governo parlamentare*, Padova, Cedam, 1955;

Manzella, A., *Il Parlamento*, in G., Amato, A. Barbera, a cura di, *Manuale di diritto pubblico*, II Mulino, Bologna, 1997;

Contra Guarino, G., *Il Presidente della Repubblica italiana*, cit., pp. 951-952.

Sui manuali, nelle varie edizioni:

Balladore Pallieri, G., *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano;

Barile, P., *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova;

Bozzi, A., *Istituzioni di diritto pubblico*, Giuffrè, Milano;

Cuocolo, F., *Istituzioni di diritto pubblico*, Giuffrè, Milano;

Lavagna, C., *Istituzioni di diritto pubblico*, UTET, Torino;

Martines, T., *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano;

Anche l'affermazione nel paese di correnti politiche estranee al Parlamento costituisce valido motivo di scioglimento anticipato delle Camere.

Ciaurro, G.F., *Disfunzioni delle camere e potere di scioglimento*, p. 4;

Pinto, F., *Scioglimento anticipato delle Camere e poteri del Presidente della Repubblica*, cit., pagg. 198-248.

Silvestri, G., *La funzione di equilibrio costituzionale del Presidente della Repubblica*, in «Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari Silvano Tosi», Quaderno n. 7, Torino, 1996, pp. 61-62;

Può costituire valido motivo di scioglimento anticipato delle Camere l'emergere di nuove questioni fondamentali, su cui i candidati non avevano preso posizione al momento della campagna elettorale e che gli stessi elettori non potevano aver preso in considerazione al momento del voto. In tali situazioni lo scioglimento anticipato è giustificato dall'esigenza di interrogare su tali questioni il corpo elettorale.

De Fiores, C., *La travagliata fine dell'XI legislatura*, in «Giur. Cost.», 1994, a. XXIX fasc. 2 (aprile), pp. 1479-1505;

Guarino, G., *Lo scioglimento delle Parlamento nel progetto per la nuova Costituzione italiana*, in «Rassegna di diritto pubblico», 1947, a. II n. 3, p. 164.

Tra i manuali nelle varie edizioni:

Barile, P., *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova;

Balladore Pallieri, G., *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano;

Martines, T., *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano;

Mortati, C., *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova;

Pergolesi, F. *Diritto costituzionale*, Cedam, Padova;

Contra Carlassare, L., *Art. 88*, cit., p. 14;

Guarino, G., *Il Presidente della Repubblica italiana*, cit., pp. 949 e ss..

F. Inerzia nell'attuazione della Costituzione

Lo scioglimento anticipato può essere deciso come sanzione nei confronti di un Parlamento inerte nell'attuazione della Costituzione.

Barile, P., *I poteri del Presidente della Repubblica*, in «Riv. trim. dir pubbl.», 1958, a.VIII fasc.2, p. 335;

Guarino, G., *Lo scioglimento anticipato del Senato*, cit.;

Mazzoni Honorati M., *op. cit.*, p. 1322;

Pinto, F., *Scioglimento anticipato delle Camere e poteri del Presidente della Repubblica*, cit., pp. 252-260.

Contra Sparisci, S., *Scioglimento anticipato della Camera?*, in «Democrazia e diritto», 21, n. 1-2, 1981, p. 248.

Sui manuali, nelle varie edizioni:

Barile, P., *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova;

Lavagna, C., *Istituzioni di diritto pubblico*, UTET, Torino;

Contra Mortati, C., *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova.

Il Presidente della Repubblica ha un ruolo di propulsione del sistema, ma continua a rimanere estraneo alla determinazione dell'indirizzo politico di maggioranza, in quanto non può indicare alla maggioranza come agire, ma può indicare che essa deve agire.

Pinto, F., *Scioglimento anticipato delle Camere e poteri del Presidente della Repubblica*, cit., p. 259.

Vi è anche chi ha sostenuto che una legge riproduttiva di norme abrogate con referendum, promulgata a breve distanza da esso, dovrebbe condurre alla sanzione dello scioglimento anticipato.

Nocilla, D., *Popolo (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXXIV, Giuffrè, Milano, 1985, p. 371, nota n. 186.

G. Tentativo di «sovvertimento legale» della Costituzione

Per alcuni si configura l'ipotesi di uno scioglimento sanzione quando vi sia un tentativo da parte delle Camere di sovvertire «in modo legale» le regole fondamentali della Costituzione.

Baldassarre, A., *Il Capo dello Stato*, cit;

Pinto, F., *Scioglimento anticipato delle Camere e poteri del Presidente della Repubblica*, cit., pp. 247, 265 e ss;

Ventura, L., *Sanzioni costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 67-68.

Contra Carlassare, L., *Art 88*, cit., p. 15 – 69 – 87 – 88.

(Si tratta di un'ipotesi pericolosa dato il largo margine d'arbitrio. Si deve perciò ritenere che il Presidente non possa sciogliere in seguito alla approvazione ripetuta di leggi incostituzionali, ma rimettersi all'annullamento da parte della Corte costituzionale. Tutte le altre ipotesi di scioglimento sanzione sono riconducibili allo scioglimento funzionale).

Costituisce giustificazione per lo scioglimento la rottura formale e sostanziale con il precedente ordine costituzionale.

Floridia, *op. cit.*, pp. 263-264;

Rescigno, G. U., *A proposito di Prima e Seconda Repubblica*, in «Studi parl. pol. cost.», 1994, pp. 5 ss.

Contra, Morrone, A., *Governo, opposizione, democrazia maggioritaria*, in «Il Mulino», n. 4, 2003, p. 639.

III) Altri profili controversi

1. Per quanto concerne la forma del decreto di scioglimento non vi è menzione in Costituzione della proposta governativa né del parere del Consiglio dei ministri come avveniva nel periodo statutario, ma solo del parere dei Presidenti delle Camere.

Galizia, M., *Lineamenti*, cit., pp. 267 e ss.;

Contra Carlassare, L., *Art. 88*, cit., p. 75 (L'A. rileva l'origine contingente e ingiustificata di questa prassi).

A partire dal 1953 ha origine la prassi di non indicare neppure la motivazione dello scioglimento.

Galizia, M., *Lineamenti*, cit., pp. 274 e ss.

Una parte della dottrina ritiene che il decreto di scioglimento dovrebbe contenere come sua parte integrante la motivazione della deliberazione ossia l'esplicitazione dei motivi (con riferimento anche ai pareri ascoltati) che hanno portato alla decisione.

Barile, P., *I poteri del Presidente*, cit., p. 165;

Carlassare, L. *Art. 88*, cit., p. 77

Ciaurro, G. F., *Gli istituti della democrazia*, cit., p. 208 e ss.;

Volpi, M., *Lo scioglimento anticipato del Parlamento e la classificazione dei regimi contemporanei*, Maggiori, Rimini, 1983.

2. Oggetto di discussione sin dallo scioglimento del 1972 è la possibilità o meno per il Presidente della Repubblica di nominare un Governo minoritario al solo scopo di ottenere la firma del decreto di scioglimento.

Mortati, C., *Istituzioni di diritto pubblico*, cit.;

Pinto, F., *Scioglimento anticipato delle Camere e poteri del Presidente della Repubblica*, cit., p. 251-

252.

Contra Bassanini, F., *Lo scioglimento delle Camere e la formazione del Governo Andreotti*, cit., pp. 961-967;

Calandra, P., *Competenze formali e convenzioni politiche negli scioglimenti anticipati delle Camere*, in «Quaderni costituzionali», 1988, a. VIII fasc. 1, pp. 7-65;

Carlassare, L., *Art. 88*, cit., p. 51;

Paladin, L., *Il Presidente della Repubblica*, cit., p. 209.